

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate a sostenere la promozione di attività volte a migliorare la qualità di vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e che contribuiscano alla crescita della società civile.
3. Ai fini del presente atto si intende per "patrocinio" il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, comitati, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
4. Con la concessione di patrocinio si autorizza l'uso del nome e dello stemma del Comune.
5. La concessione del patrocinio comunale costituisce atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e benefici economici in forma diretta o indiretta.

Art. 2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio viene concesso con delibera di Giunta Comunale.
Nel caso di richieste coincidenti con altri eventi già organizzati dal Comune di Dalmine, o dallo stesso già patrocinati, non si darà seguito alla richiesta.
Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini e criteri

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati, fondazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. È ammesso il patrocinio nel caso in cui l'iniziativa in oggetto:
 - a) contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sportiva della cittadinanza, favorendo la partecipazione e la formazione;

- b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
 - c) sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
 - d) risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - e) sia legata a tradizioni locali;
 - f) sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi.
3. Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative:
- a) di carattere politico o sindacale;
 - b) palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
 - c) che risultino negative per l'immagine dell'Amministrazione Comunale.
4. Potranno essere patrocinate anche iniziative che prevedono il pagamento all'accesso, previa valutazione dell'importanza della stessa, verificato il rispetto del criterio generale espresso all'art. 1 – comma 2.
5. Saranno altresì ammesse le iniziative a scopo benefico e che prevedono un'offerta all'ingresso.

Art. 4 – Utilizzo dello stemma

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Dalmine negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, unitamente alla dicitura "con il patrocinio del Comune di Dalmine".

Art. 5 – Procedura per la concessione di patrocinio

1. I soggetti interessati a ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza attraverso l'Ufficio Segreteria del Sindaco, con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o svolgimento dell'evento.

Alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio.

2. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti:
- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) l'impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

3. L'Ufficio Segreteria del Sindaco comunicherà almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento la decisione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie per l'attività di promozione e pubblicità dell'iniziativa

Art. 6 – Stampa del materiale promozionale

1. Il materiale promozionale delle iniziative su cui comparirà lo stemma del Comune potrà essere stampato solo previo benestare scritto dell'Ufficio Segreteria del Sindaco.

2. Sarà cura dei promotori fornire le bozze del materiale nei tempi e nei modi concordati con l'Ufficio Segreteria del Sindaco.

Art. 7 – Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Dalmine venisse utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art.8 - Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali

La concessione del patrocinio a qualsiasi titolo richiesto comporta per i richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant'altro richiesto in ragione della natura dell'attività svolta e dai contenuti e carattere dell'evento realizzato e specificamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali. Il non rispetto di una o più norme di riferimento potrà comportare la revoca del patrocinio e l'esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione oltre all'applicazione eventuali di sanzioni pecuniarie di competenza degli organi del Comune.